

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1913-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SENESI, BOLLINI, REZZONICO,
MARNIGA, MAFFIOLETTI, LOTTI, NATALI e CUTRERA**

(V. Stampato n. 1913)

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 luglio 1990

(V. Stampato Camera n. 4970)

modificato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1990

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 dicembre 1990

**Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali
per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da destinare al parziale finanziamento delle opere.

2. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.

3. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1990, lire 72 miliardi per l'anno 1991 e lire 108 miliardi per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento delle opere.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti (rete ammortamento mutui)».

5. *Identico.*